

(Codice interno: 264793)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 39  
**Norme in materia di società regionali.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**CAPO I**  
**Norme generali**

**Art. 1**  
**Indirizzo e controllo sulle società partecipate**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle attività delle società controllate dalla Regione e ne controlla l'attuazione, anche valutando gli effetti sulle politiche e verificando il raggiungimento dei risultati previsti dai piani strategici delle società.
2. In conformità all'articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale, attraverso le commissioni consiliari competenti, può esprimere parere sui bilanci delle società controllate e verifica i risultati gestionali delle società partecipate.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalle società partecipate.
4. Le società controllate trasmettono ogni sei mesi al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo, nonché l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi.

**Art. 2**  
**Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento**

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno gli amministratori delle società controllate effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento.
2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione verifica i documenti presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla condivisione dei suddetti documenti.

**Art. 3**  
**Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione**

1. La Regione, qualora non intenda produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria organizzazione, li acquisisce mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Qualora, in deroga a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale, dimostrandone la convenienza, intenda affidare funzioni, servizi, opere, lavori e forniture a società costituite nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza per la gestione in house, effettua una valutazione preventiva degli effetti, anche considerando le opzioni alternative, ed acquisisce il parere della competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare.

**CAPO II**  
**Disciplina delle società controllate dalla Regione**

**Art. 4****Disciplina delle società controllate**

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si applica la disciplina di cui al presente Capo.

**Art. 5****Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate**

1. Le società controllate acquisiscono opere, lavori, servizi e forniture mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici.
2. Esse adottano altresì parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri.

**Art. 6****Disposizioni in materia di organi societari**

1. Le società controllate adeguano i propri statuti alle seguenti disposizioni:
  - a) prevedere che i consigli di amministrazione delle società controllate siano composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione regionale, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione regionale e dipendenti della stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta; che il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato e che sia comunque consentita la nomina di un amministratore unico; e che tali previsioni si applichino con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - b) prevedere che i dipendenti dell'amministrazione regionale, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, riversino i relativi compensi all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza, e che tale previsione si applichi con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - c) prevedere che al presidente dell'organo amministrativo possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell'assemblea dei soci;
  - d) prevedere che la carica di vicepresidente sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza previsione di compensi aggiuntivi;
  - e) prevedere che l'organo amministrativo, fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
  - f) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera e), fermo quanto previsto ai sensi della lettera c), la possibilità che l'organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;
  - g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali;
  - h) prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.
2. La Giunta regionale adotta le misure ritenute opportune per il caso in cui gli amministratori delle società controllate, in conseguenza della loro gestione, fanno registrare un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari.

**Art. 7****Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari**

1. I compensi spettanti ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società controllate non sono superiori ad un importo

loro lordo massimo onnicomprensivo annuo, ivi compresi i benefici accessori, di 80.000,00 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di amministrazione, di 25.000 euro; quelli spettanti a ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo, di 20.000 euro.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i compensi attualmente spettanti rimangono invariati.

3. I compensi possono essere incrementati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat.

#### **Art. 8**

##### **Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi dirigenziali**

1. Il reclutamento del personale delle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

2. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale nelle società controllate è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

#### **Art. 9**

##### **Trattamento economico del personale**

1. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, assunto dopo l'entrata in vigore della presente legge, delle società controllate è determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società controllate, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

#### **Art. 10**

##### **Esercizio di funzioni amministrative**

1. Nell'esercizio di funzioni od operazioni amministrative delegate dalla Regione, le società controllate applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e la legislazione regionale, statale ed europea in materia.

#### **Art. 11**

##### **Trasparenza e pubblicità**

1. Le società controllate pubblicano sul loro sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, i seguenti dati:

- a) informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
- b) bilanci e conti consuntivi;
- c) costi unitari di realizzazione di opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini;
- d) almeno un indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) informazioni relative alle procedure di evidenza pubblica;
- f) informazioni relative alle procedure di reclutamento del personale;
- g) curriculum vitae e retribuzione dei componenti degli organi di vertice e dei dirigenti nonché dei dati relativi ad altri incarichi conferiti da enti pubblici o privati;
- h) elenco delle consulenze e delle collaborazioni con curricula vitae e compensi degli incaricati;
- i) personale in servizio a tempo determinato e indeterminato e relativo costo complessivo annuale;
- l) elenco degli enti di diritto privato partecipati;
- m) atti relativi alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- n) informazioni relative all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati;
- o) atti relativi alle prove selettive per l'assunzione di personale.

2. L'erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate è subordinata al rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

**Art. 12**  
**Norme transitorie**

1. La Giunta regionale presenta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla commissione consiliare competente una valutazione di carattere economico relativa alle funzioni amministrative attualmente esercitate da società controllate e, entro centottanta giorni, al Consiglio una proposta circa il mantenimento o meno in capo alle società delle funzioni conferite.

**Art. 13**  
**Norma finanziaria**

1. Le minori spese derivanti dall'attuazione della presente legge incrementano per pari importo e percentualmente in ugual misura la dotazione delle funzioni obiettivo F0007 "Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole medie imprese", F0008 "Lavoro" e F0020 "Interventi sociali" del bilancio pluriennale 2013-2015.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

---

**INDICE**

*CAPO I - Norme generali*

- Art. 1 - Indirizzo e controllo sulle società partecipate  
Art. 2 - Misure urgenti per il contenimento delle spese di funzionamento  
Art. 3 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte della Regione

*CAPO II - Disciplina delle società controllate dalla Regione*

- Art. 4 - Disciplina delle società controllate  
Art. 5 - Acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere da parte delle società controllate  
Art. 6 - Disposizioni in materia di organi societari  
Art. 7 - Riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organi societari  
Art. 8 - Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi dirigenziali  
Art. 9 - Trattamento economico del personale  
Art. 10 - Esercizio di funzioni amministrative  
Art. 11 - Trasparenza e pubblicità  
Art. 12 - Norme transitorie  
Art. 13 - Norma finanziaria

### Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 agosto 2013, dove ha acquisito il n. 374 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo, Marotta e Ruzzante;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 novembre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Bonfante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 dicembre 2013, n. 38.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Consiglio regionale del Veneto ha avviato un percorso volto alla riduzione delle spese della politica. Con le leggi regionali 28 luglio 2006, n. 13 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali””, 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”, 27 luglio 2007, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali””, 7 gennaio 2011, n. 1 “Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi” si è infatti operata una riduzione dei costi direttamente attribuibili alla politica.

È stato però intrapreso anche un percorso volto alla riduzione dei costi dell’apparato amministrativo ed in particolare della cosiddetta amministrazione indiretta (enti e società strumentali). I costi di quest’ultima, infatti, appaiono meno evidenti e di non facile quantificazione, ma sicuramente tutt’altro che trascurabili. In data 1° agosto 2011 è stato presentato il progetto di legge n. 192, finalizzato ad eliminare i consigli di amministrazione delle aziende ed a ridurre i costi di gestione del personale, approvato dal Consiglio, con modificazioni, il 20 giugno 2013. In data 18 luglio 2013 è stato poi presentato il progetto di legge n. 367, licenziato dalla Prima commissione nella seduta dell’8 ottobre.

In parallelo con la razionalizzazione degli enti regionale, si è ritenuto di avviare un iter legislativo dedicato alla razionalizzazione del sistema societario regionale. È già stato presentato un primo progetto di legge volto a sopprimere alcune società. Ora, con questo progetto di legge, si tratta d’introdurre una disciplina di base, finalizzata a ridurre i costi del sistema delle partecipazioni, aumentarne la trasparenza, favorire la concorrenza e il ricorso al mercato.

Questo progetto di legge tiene conto del nuovo Statuto del Veneto, che ha disciplinato in maniera innovativa il rapporto tra la Regione e gli enti e le società strumentali, nonché il ruolo che il Consiglio riveste in quest’ambito. Da quest’ultimo punto di vista, l’articolo 33, in particolare, stabilisce specificamente che il Consiglio, nel determinare l’indirizzo politico e amministrativo della Regione e nel controllare la sua attuazione, verifica la rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo e i risultati gestionali degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionali, ed esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione.

L’articolo 60 dello Statuto, a sua volta, prevede che per l’esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione possa istituire con legge enti o altri organismi, ma che tale facoltà debba essere esercitata secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.

Anche qui al Consiglio è riservato un ruolo importante, quello di definire gli indirizzi per l’attività dei soggetti di cui sopra e di controllarne l’attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Per far questo si prevede espressamente che gli amministratori esponano annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull’andamento della propria gestione. In particolare per le società regionali, all’articolo 61 si prevede inoltre che il Presidente della Giunta regionale riferisca alla competente commissione consiliare delle decisioni assunte e degli atti compiuti in qualità di socio.

Si tratta ora di fornire alla Giunta delle prime indicazioni, sulla base del dettato statutario, alla luce dei principi recentemente dettati in materia dal legislatore statale e soprattutto tenendo conto della necessità di adottare ogni misura utile a far fronte alla situazione di crisi che ci attanaglia.

Ecco allora che l'articolo 1 del presente progetto di legge, in attesa di una più organica riforma, con norme immediatamente efficaci individua i compiti del Consiglio e della Giunta, ponendo a carico di quest'ultima e delle società controllate alcuni specifici oneri informativi. L'articolo 12, comma 1, integra una tantum tali disposizioni, mirando a colmare in una prima fase transitoria il vuoto informativo in cui attualmente versa l'organo assembleare.

Le indicazioni di fondo che con questo progetto di legge s'intendono fornire, senza dimenticare i principi statali in materia, possono essere così riassunti.

Primo. Se la Regione intende produrre beni, servizi lavori o opere ha due scelte: o lo fa tramite la propria organizzazione attualmente esistente, oppure li acquisisce dal mercato mediante procedure di evidenza pubblica (articolo 3 del progetto di legge). In linea di principio non deve produrli attraverso quelle forme ibride che sono gli organismi di diritto pubblico o le società controllate. Infatti, solo il mercato può assicurare che quello che si paga è il minor prezzo possibile; solo le gare assicurano trasparenza e correttezza dell'azione.

Secondo. Se proprio intende affidare funzioni, opere, lavori servizi e beni a società in house, la Regione lo può fare solo a patto di effettuare preventivamente un'analisi economica circa la convenienza del conferimento rispetto all'esercizio in proprio, dimostrando la convenienza della scelta assunta (articolo 3, commi 2 e 3 del progetto di legge e, in sede di prima applicazione, articolo 12, comma 1).

In ogni caso, l'esercizio di funzioni od operazioni amministrative rimane soggetto alla disciplina loro propria, ed in primo luogo alla legge sul procedimento, a prescindere dal fatto che esse siano svolte direttamente dagli uffici regionali o da una società delegataria (articolo 10 del progetto di legge). In altre parole, gli strumenti di tutela del cittadino non possono subire una diminuzione (come talvolta avviene) per il fatto che una funzione è esercitata attraverso una società, invece che direttamente dagli uffici regionali.

Del resto, l'articolo 3 della legge statale n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) aveva già previsto che le pubbliche amministrazioni non potessero costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Più recentemente l'articolo 9, comma 1 e 5, del decreto legge n. 95 del 2012 ha previsto l'obbligatoria riduzione dei costi di funzionamento degli enti strumentali degli enti locali. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 17 luglio 2013, ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'articolo 9, che irragionevolmente sopprimeva direttamente enti strumentali regionali. Ma la Consulta ha espressamente riconosciuto la legittimità del principio posto dallo Stato di ridurre i costi degli strumentali, lasciando alle regioni la libertà di scegliere le forme più idonee.

Ciò, tuttavia, pone le regioni, e la Regione del Veneto, di fronte alla responsabilità di farsi carico delle spese inutili sostenute e dei rilevanti sprechi legati ad una crescita ed un utilizzo abnormi delle società regionali. Cosa che si può fare sia sopprimendo quelle inutili, sia rendendole maggiormente efficienti e giuste, innanzi tutto obbligandole ad utilizzare procedure concorrenziali e ad applicare le norme sul procedimento amministrativo.

Vista la non soddisfacente prova che hanno dato le società partecipate, - spesso strumento di aggiramento delle norme di carattere pubblicistico volte ad imporre trasparenza, imparzialità, efficienza, più che d'importazione di moduli di efficienza imprenditoriale, - il legislatore statale della crisi aveva imposto alle amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato, e quindi di applicare il codice dei contratti e le regole della concorrenza, per acquisire beni e servizi che non sono in grado di produrre da sé. Aveva infatti stabilito un generale divieto di mantenere strutture che affiancassero la normale organizzazione amministrativa per realizzare attività che avrebbero potuto essere affidate al mercato, vietando il ricorso al modello della gestione in house per l'acquisizione di servizi strumentali alla p.a. ed imponendo l'obbligo dello scioglimento entro il 31 dicembre 2013.

La Corte costituzionale, con la decisione n. 229 del 23 luglio 2013, ha dichiarato l'incostituzionalità di queste previsioni, che incongruamente ledevano l'autonomia organizzativa della Regione, ma ciò non ci esime dal fornire esplicitazione a quest'autonomia. È davvero necessario che intervenga lo Stato per costringerci ad attuare i nostri principi statutori e a ridisegnare in maniera efficiente il nostro apparato?

Io credo che non possiamo, ed anzi dobbiamo dimostrare di essere perfettamente in grado di autoriformarci. In questo senso va dunque anche l'articolo 5 del progetto di legge, che, per le ipotesi in cui sia consentita e consigliata la creazione (o il mantenimento) di una società controllata, prevede l'obbligo per quest'ultima di rivolgersi al mercato con le procedure trasparenti e concorrenziali previste dalla vigente legislazione. Queste ultime sono infatti l'unica garanzia che i denari pubblici siano spesi nel modo più vantaggioso.

Nello stesso senso va comunque anche l'articolo 11, che prevede alcuni oneri di trasparenza. Consapevole del fatto che la trasparenza costituisce un bene pubblico da perseguire di per sé ed è un mezzo indispensabile per il perseguimento di altri interessi, quali l'imparzialità e, indirettamente, pure l'efficienza, il recente decreto legislativo n. 33 del 2013 ha individuato obblighi rilevanti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in capo alle pubbliche amministrazioni ed anche alle società partecipate o controllate (cfr. l'articolo 1, commi 15-33, della legge n. 190 del 2012). Che questa sia un'esigenza sentita, per ciò che attiene questo progetto, è dimostrato ad esempio dal fatto che, al momento della presentazione, sui siti istituzionali dell'ottanta per cento delle società non risultano pubblicati né il bilancio societario, né le partecipazioni detenute, né gli incarichi affidati, né il personale dipendente.

Sono molti gli elementi che alimentano il dubbio che dietro l'apparato delle partecipate si celino costose situazioni di ingiustificato privilegio.

Appaiono perfettibili, sotto questo punto di vista, le direttive della Giunta, che prevedono, duplicando una norma statale, che il trattamento economico dei dipendenti delle società controllate non possa essere superiore al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione (v. deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 5 marzo 2013 "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012"). Considerato che tale trattamento nel 2012 ammontava ad euro 302.937 annui, si comprende come vi sia l'improrogabile necessità d'intervenire sul punto.

Il ragionamento sul trattamento economico deve partire da altre premesse. Se, alla luce di quanto sopra detto, la possibilità per la Regione di esercitare funzioni amministrative attraverso società controllate è subordinata alla dimostrazione che tale modello organizzativo risulti economicamente più efficiente dell'esercizio tramite i propri uffici, non si vede come il trattamento dei dipendenti delle partecipate possa prescindere da quello riconosciuto ai dipendenti dell'ente titolare della funzione delegata.

Si propone pertanto di fissare delle soglie stipendiali coerenti con l'articolazione del sistema, e dunque di prevedere che il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale delle società controllate sia determinato in misura non eccedente la retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica (articolo 9 del progetto di legge). Del resto il legislatore statale è già intervenuto ripetutamente (se pur forse non troppo coraggiosamente) determinando con norma di carattere pubblico il trattamento economico dei dipendenti delle società pubbliche (cfr. ad es. l'articolo 23 bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, modificato dal decreto legge n. 95 del 2012).

Il tema del trattamento economico del personale delle società controllate reca inevitabilmente con sé quello, contiguo, dei metodi di selezione. Oggi le prassi risultano piuttosto eterogenee.

In realtà, soltanto le procedure concorsuali consentono di verificare che coloro che vengono assunti sono effettivamente i migliori. Ecco pertanto la necessità di stabilire sia che il reclutamento del personale venga effettuato con le procedure stabilite dal decreto legislativo n. 165 del 2001, sia che il conferimento degli incarichi dirigenziali venga fatto non arbitrariamente, ma secondo procedure comparative trasparenti, come è previsto dal citato decreto (articolo 8 del progetto di legge). Del resto, l'articolo 18, comma 2, DL n. 112/2008 già prevedeva obblighi in tal senso, "con la finalità ... di contrastare il fenomeno della fuga dai modelli organizzativi propri della pubblica amministrazione ed alle connesse stringenti regole di coordinamento della finanza, contabilità e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche" (così Cons. di Stato, sez., V, sent. 6016/2012).

Si badi bene, però: qui non si tratta d'introdurre farraginose procedure di sapore ottocentesco, ma procedure concorsuali moderne, al passo coi tempi e con le esigenze di un'azienda pubblica efficiente, in grado di salvaguardare "la necessità di realizzare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza" in una prospettiva manageriale.

Ovviamente, il progetto di legge interviene anche sugli oneri legati al funzionamento degli organi societari, in parallelo con quanto previsto dalla legislazione statale. Ecco quindi i vincoli nella loro composizione (articolo 6) ed i tetti che non è possibile superare nella determinazione dei relativi compensi (articolo 7). Le relative regole, oltre che la riduzione degli oneri a carico del bilancio regionale, favoriscono la realizzazione di un controllo congruente con quello previsto dalla normativa di derivazione europea. Si stabilisce espressamente, inoltre, l'obbligo che gli statuti prevedano che spettino al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti di ciascun organo collegiale (articolo 6, comma 3, lettera h)).

Il progetto di legge contiene anche una norma di carattere più generale, l'articolo 2, che introduce degli strumenti permanenti e periodici di revisione della spesa, allo scopo di tenere sotto controllo e ridurre le spese sia per il personale sia per gli incarichi esterni.

Del resto, che vi sia necessità d'intervenire è dimostrato dal fatto che attualmente i bilanci delle società per lo più non sono pubblicati sui siti istituzionali e nemmeno inviati alla commissione competente, nonché dal fatto che non vi è contezza degli indirizzi amministrativi elaborati dalla Giunta nei riguardi delle controllate, così che attualmente risulta pressoché impossibile per il Consiglio avere quel minimo d'informazioni necessario per elaborare un proprio indirizzo politico-amministrativo.

Attualmente, nella scarsità di dati e di informazioni in cui si versa, risulta assai difficile quantificare i minori costi - diretti ed indiretti - per il sistema che l'attuazione della legge comporterà. Certamente si tratterà di cifre assai significative. Il risparmio ottenuto direttamente, mediante la riduzione delle spese legate al funzionamento del complesso sistema societario ora esistente, consentirà d'incrementare le risorse da destinare allo sviluppo ed in generale al sociale.

La Prima Commissione consiliare, ha esaminato il progetto di legge nelle sedute del 24 settembre 2013 e del 12 novembre 2013 e ha concluso i propri lavori, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei consiglieri regionali Toniolo (con delega Cortelazzo), Laroni, Tiozzo, Reolon, Ruzzante, Marotta e il voto di astensione dei consiglieri regionali Caner, Cenci, Corazzari, Bonfante, Bottacin, Peraro.";

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Franco Bonfante, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la recente approvazione del Progetto di Legge n. 367, che ha previsto la soppressione di quattro società partecipate della Regione, ha dato inizio ad un percorso più volte sollecitato dalle forze di opposizione che richiamavano la maggioranza sulla necessità di intervenire in maniera decisa su un settore così importante e, non da meno, al rispetto di un impegno ben preciso assunto dal Consiglio regionale in sede di approvazione della prima Finanziaria di questa Legislatura, quando è stato deciso di dare il via libera all'attuazione di un processo di semplificazione e di riduzione del numero delle partecipate e controllate in vari enti e società strumentali.

E, non solo la semplificazione e la soppressione, ma anche un intervento drastico sulla riduzione degli oneri finanziari nelle società che rimangono attive a partire dalla rideterminazione dei compensi ai manager e nella diminuzione della composizione dei Consigli di amministrazione e dei relativi emolumenti.

È anche noto come le opposizioni si siano espresse in commissione in senso positivo nei riguardi del progetto di legge in esame, concordando con lo spirito dello stesso in quanto va nella direzione auspicata tant'è che il PdL è stato sottoscritto anche dal Vice-presidente della prima commissione.

Con questo provvedimento, infatti, si inverte la tendenza rispetto al passato in cui si è assistito ad un proliferare ingiustificato di società a partecipazione pubblica.

Uno dei punti di maggiore convergenza è senza dubbio quello che vede il Consiglio regionale assumere finalmente un ruolo di primo piano nel controllo delle società laddove, all'articolo 1, viene riconosciuto che lo stesso definisce gli indirizzi ed esercita il controllo dell'attuazione attribuendo, altresì, alle commissioni consiliari l'importante compito di esprimere parere sui bilanci preventivi delle società controllate e di verificare i risultati gestionali delle società partecipate.

La mia astensione in commissione deriva da alcuni aspetti che ritengo importanti, anche se marginali rispetto all'impianto complessivo; ed in questo senso diviene rilevante che in legge sia previsto che il collegio dei revisori dei conti sia costituito mediante estrazione a sorte dei suoi componenti in coerenza con un orientamento giuridico nazionale sempre più diffuso e già applicato anche dalla Regione per il suo bilancio.

Altro elemento da tenere in considerazione, è quello riguardante il personale che deve trovare adeguate tutele sia in riferimento alla conservazione del posto di lavoro sia sul piano contrattuale affinché nel passaggio al nuovo sistema non si creino situazioni di criticità a danno dei dipendenti.

Il voto su questo Progetto di Legge, se sarà tenuto conto di alcune nostre proposte, sarà pertanto favorevole, in quanto l'impianto complessivo va nella direzione giusta in sintonia con i tempi che stiamo vivendo: maggiore sobrietà, maggiore attenzione, stop all'eccesso di diffusione di società e sotto società più o meno controllate.

È arrivato quindi il momento di tornare indietro e cioè al tempo in cui le società si facevano solo se effettivamente servivano ed erano utili ai cittadini.

Dappertutto, anche nei comuni, ad un certo punto c'è stata la falsa credenza che la privatizzazione fosse la soluzione a tutti i problemi. Il privato, invece, deve essere veramente privato, cioè libero in un mercato con le sue regole, ma competitivo, mentre il pubblico deve svolgere una sua propria funzione a valenza principalmente sociale.

Si deve realisticamente tornare al pubblico che fa il suo mestiere e il privato che fa il proprio con eventuali e ben motivate eccezioni.”.

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie